Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 24 marzo 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 24 MARZO 1972:

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1972.

Nuove classi di abilitazione all'insegnamento medio e nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante di arte applicata e di assistente nei licei artistici.

(4396)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 24 MARZO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % a premi « Elettrificazione ferrovie dello Stato »; 6 % garantite dallo Stato - « Autostrade »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato - « Autostrade »; 7 % « Interventi statali »; effettuate il 15 marzo 1972.

(4822)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 21 *dicembre* 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1972
registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 182

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

CAVECCHIA Liseo, nato il 12 marzo 1914 a San Quirico (Genova). — Comandante partigiano dalle spiccate doti militari, guidava strenuamente la sua formazione per una intera giornata a reiterati assalti a posizioni nemiche. Successivamente, approfittando della nebbia, aggirava da solo le linee avversarie, svolgendo coraggiosamente con la sua arma automatica un nutrito fuoco che scompaginava la difesa nemica e permetteva la vittoriosa avanzata delle formazioni partigiane. — Varzi (Liguria), ottobre 1944.

NEGRINI Dario, nato l'8 marzo 1912 a Conselice (Ravenna). — Valido e generoso combattente, organizzava le prime formazioni locali partigiane, dimostrando in numerose azioni ottima capacità e alto sprezzo del pericolo. Nel corso di una rischiosa azione, intesa ad aprirsi un varco nell'accerchiamento nemico, veniva ferito e fatto prigioniero. Con fulminea rapidità e raro sangue freddo riusciva a lanciare una bomba a mano contro gli avversari, intenzionati a passarlo per le armi, ferendoli e ponendoli in fuga. — Emilia Romagna, 8 settembre 1943-10 settembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

BIANCHI Luigi, nato il 24 settembre 1925 a Milano. — Entrato volontariamente nella lotta di resistenza, si distingueva per ardore e spirito combattivo partecipandovi attivamente, prima quale gregario e successivamente quale comandante di distaccamento partigiano. In una delle più rischiose azioni di guastatore da lui condotte riusciva da solo, con particolare perizia e sprezzo del pericolo, a provocare la distruzione di una autoblindo nemica. Ferito in altra azione e catturato riusciva, non ancora guarito, a fuggire riprendendo il suo posto nelle file partigiane. — Grignasco (Novara), settembre 1944.

MORIGI Renato, nato il 31 luglio 1924 in Romiti (Forlì). — Patriota ardito e generoso, per compiere una rischiosa azione di collegamento, non esitava ad attraversare più volte le munite linee avversarie. Individuato dal nemico e costretto ad ingaggiare combattimento, si batteva validamente e benchè ferito continuava a lottare riuscendo infine a sganciarsi ed a raggiungere il comando del suo reparto, a cui forniva preziose informazioni. — Pieve di Rivoschio (Emilia Romagna), 15 agosto 1944.

CROCI

BERTOLI Tomaso, nato il 19 aprile 1922 a Pontoglio (Brescia). — Ardito comandante di distaccamento partigiano, eccellente organizzatore del proprio reparto, guidava i propri uomini per lunghi mesi in temerari colpi di mano infliggendo al nemico gravi perdite in uomini e materiali. — Pontoglio (Brescia), 1944 - 25 aprile 1945.

BONFADINI Giuseppe, nato il 5 dicembre 1916 a Bionè (Brescia). — Ufficiale subalterno dell'Esercito, entrato volontariamente nella lotta di resistenza e nominato comandante di brigata partigiana per le sue spiccate qualità di combattente, portava a termine brillantemente, in dieci mesi di lotta, rischiose azioni sfidando le insidie del nemico. — Media Valle Camonica (Lombardia), 1944 - 25 aprile 1945.

CORTEJOSA Antonio, nato il 3 gennaio 1912 a S. Fernando (Spagna). — Paracadutato in territorio occupato dal nemico, dopo aver perduto il suo capomissione e collaborato validamente con le formazioni partigiane locali, riusciva a raggiungere la missione straniera di destinazione operante nella zona e con essa assolveva sino alla liberazione il suo pericoloso lavoro di radiotelegrafista. — Friuli - Montegrappa - Treviso, 1943 - 25 aprile 1945.

DEL VECCHIO Giuseppe, nato il 5 ottobre 1920 a Calvi Risorta (Caserta). — Già carabiniere, entrava nelle file partigiane partecipando a brillanti azioni di sabotaggio e di guerriglia. Nel corso di un aspro combattimento, nel tentativo di annientare un nucleo nemico, non esitava a portarsi arditamente allo scoperto per battere più facilmente col fuoco della sua arma l'avversario, restando ferito. — Droneretto (Val Maira - Piemonte), 22 febbraio 1945.

DOMPE' Domenico, nato il 23 settembre 1922 a Fossano (Cuneo). — Nel corso di una missione di collegamento al comando di una formazione partigiana, intercettato da una forte colonna avversaria, anzichè sottrarsi al combattimento, attaccava decisamente l'avversario, abilmente sfruttando la copertura del terreno, costringendolo a ripiegare con sensibili perdite. — Marmora (Piemonte), 28 agosto 1944.

ROMANI Bruna, nata Lorandi, il 2 aprile 1920 a Tirano (Sondrio). — Fervente patriota dedicava tutta se stessa alla causa partigiana. Sfidando pericoli e mettendo a repentaglio la libertà e la vita, prendeva parte attiva all'organizzazione ed al potenziamento di formazioni partigiane con le quali partecipava ai vittoriosi combattimenti finali per la liberazione della Patria. — Zona di Tirano, 8 settembre 1943. Valle Grosina (Lombardia), 30 aprile 1945.

ROMERI Irma Cecilia, nata De Bernardi, l'11 maggio 1914 a Faedo Valtellino (Sondrio). — Sorretta da grande fede e coraggio dedicava tutta se stessa alla resistenza prendendo parte attiva all'organizzazione delle formazioni partigiane. Arrestata, riusciva con abile difesa a farsi rilasciare, continuando, affatto intimorita dal pericolo di vita, a battersi coraggiosamente per la liberazione della Patria. — Zona di Albosaggia - Venina (Lombardia), aprile 1944-30 aprile 1945.

(3679)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1971, n. **1384**.

Approvazione dello statuto dell'Istituto italo-africano.

N. 1384. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato lo statuto dell'Istituto italo-africano.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 134. — VALENTINI

LEGGE 16 marzo 1972, n. **74**.

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1972

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

TABELLA *A*

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1972

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

RUBRICA 18 — *Servizi del Provveditorato generale dello Stato.*

Cap. n. 2062 (di nuova istituzione). — Spese da sostenersi, per il tramite dell'Istituto poligrafico dello Stato, per fornitura di carta e per la stampa di schede, certificati elettorali, manifesti ed altri stampati; spese per pubblicazioni, per l'acquisto di materiale da imballaggio e per il trasporto e la spedizione dei materiali medesimi per le elezioni politiche	L.	3.000.000.000
» » 2063 (di nuova istituzione). — Spese di cancelleria, per timbri metallici per le sezioni elettorali e relative cassettine, bollini di alluminio per la chiusura di sicurezza delle cassettine stesse, nonché per materiale da imballaggio e per il trasporto e la spedizione dei materiali medesimi; spese per mobili, macchine da scrivere e calcolatrici ed altre da ufficio per le elezioni politiche	»	100.000.000

RUBRICA 30 — *Fondi di riserva e speciali.*

Cap. n. 3522 — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	3.000.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	6.100.000.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 30 — *Fondi di riserva e speciali.*

Cap. n. 3523 — Fondo occorrente, ecc.	L.	41.405.000.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

RUBRICA 2 — *Amministrazione giudiziaria.*

Cap. n. 1001 — Compensi da corrispondere ad estranei all'Amministrazione in relazione a particolari esigenze del servizio elettorale	L.	30.000.000
» » 1002 — Nomine e notifiche dei presidenti di seggi e funzionamento degli uffici in occasione di elezioni	»	95.000.000

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1022 — Compensi speciali, ecc.	»	20.000.000

RUBRICA 2 — *Amministrazione giudiziaria.*

Cap. n. 1093 — Compensi speciali, ecc.	»	150.000.000
Totale . . .	L.	295.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

RUBRICA 1 — *Servizi generali.*

Cap. n. 1015 — Compensi speciali, ecc.	L.	840.000.000
» » 1016 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale	»	70.000.000
» » 1058 — Spese di ufficio, ecc.	»	50.000.000

RUBRICA 2 — *Amministrazione civile.*

Cap. n. 1144 — Spese per la manutenzione, ecc. del materiale elettorale	L.	250.000.000
» » 1147 (di nuova istituzione). — Spese per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali per le forniture di materiale vario e cancelleria, per i trasporti, per le indagini statistiche, anche con mezzi meccanografici, sui dati e sui risultati delle consultazioni, nonché per tutte le altre occorrenze inerenti all'attuazione delle elezioni politiche	»	22.500.000.000
» » 1149 — Sommè da rimborsare all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ecc.	»	500.000.000

RUBRICA 4 — *Pubblica sicurezza.*

Cap. n. 1305 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale del personale civile	»	400.000.000
» » 1311 — Premi a funzionari, ecc.	»	750.000.000
» » 1319 — Indennità ed altre competenze dovute ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	1.250.000.000
» » 1322 — Premi agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ecc.	»	2.000.000.000
» » 1323 — Spese per trasferte, ecc.	»	2.700.000.000
» » 1328 — Compensi speciali, ecc.	»	200.000.000
» » 1448 — Spese telefoniche, ecc.	»	1.200.000.000
» » 1452 — Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, telefonici, ecc.	»	500.000.000
» » 1455 — Spese per il trasporto della truppa, ecc.	»	600.000.000
» » 1462 — Spese di ufficio per le questure, ecc.	»	100.000.000
» » 1469 — Acquisto, ecc. degli automotomezzi, ecc.	»	1.100.000.000
Totale	L.	35.010.000.000

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 6614 del 2 febbraio 1972 della Confederazione nazionale coltivatori diretti con cui si chiede la sostituzione, perchè dimissionario, del dott. Marcello Bertelli, membro supplente rappresentante dei datori di lavoro in seno al suddetto organo collegiale, con il geometra Davide Sabbioni;

Decreta:

Il geom. Davide Sabbioni è nominato membro supplente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Marcello Bertelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4525)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1972.

Nomina del commissario straordinario della cassa mutua di malattie per gli artigiani della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, modificata con le leggi 15 febbraio 1966, n. 27, 27 luglio 1967, n. 659 e 11 maggio 1970, n. 307;

Visto, in particolare, l'art. 27 della menzionata lègge istitutiva n. 1533 del 1956, concernente i poteri di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulle casse mutue di malattia per gli artigiani e sulla loro federazione nazionale;

Vista la relazione del capo dell'ispettorato regionale del lavoro di Campobasso, dallo stesso trasmessa con la nota in data 17 gennaio 1972, prot. n. 578, sugli accertamenti eseguiti in ordine al funzionamento della Cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Campobasso, come da incarico conferitogli con la nota ministeriale in data 23 dicembre 1971, prot. n. 3PS/15461/bis;

Rilevato dalle risultanze ispettive che da oltre un semestre il consiglio di amministrazione della Cassa mutua suindicata non è in grado di funzionare per i contrasti venuti a determinarsi tra i consiglieri, otto dei quali, su quindici componenti l'organo, hanno manifestato, senza congrua motivazione, la loro sfiducia nel presidente della Cassa ed hanno chiesto allo stesso, con lettera del 3 ottobre 1971, di convocare d'urgenza

il consiglio di amministrazione e di iscrivere all'ordine del giorno della seduta consiliare la votazione della fiducia al presidente;

Rilevato che il presidente si è astenuto dal provvedere nel senso anzidetto, anche su parere espresso dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Considerato che le riunioni del consiglio di amministrazione indette per i giorni 26 agosto e 16 novembre 1971 sono andate deserte per l'assenza degli otto consiglieri promotori della discussione sulla fiducia al presidente;

Considerato che l'azione svolta dal presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, al fine di superare i gravi contrasti determinatisi in seno al consiglio di amministrazione, è rimasta infruttuosa;

Considerato che nella riunione del 7 gennaio 1972 il consiglio di amministrazione, come risulta dalla copia del processo verbale della riunione acquisita agli atti, ha respinto lo schema di bilancio preventivo per il 1972, pur avendo rilevato che gli stanziamenti erano stati contenuti nei limiti più ristretti possibili in relazione all'aumento dei costi sanitari dell'assistenza;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario straordinario che assicuri una costruttiva soluzione dei gravi problemi di gestione della Cassa e convochi, al più presto possibile, l'assemblea dei delegati per la ricostituzione del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Campobasso è sciolto.

Il dott. Domenico Gentile è nominato commissario straordinario della cassa con i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente e con il compito di convocare l'assemblea dei delegati, per la ricostituzione del consiglio di amministrazione, appena possibile in relazione alle esigenze di soluzione dei più urgenti problemi di gestione della Cassa e, in ogni caso, entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 27 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4294)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 settembre 1971, recante disposizioni per il pagamento dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1971 e dell'indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segala panificabile giacenti alla fine della campagna 1970-71.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 20 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 30 settembre 1971, recante disposizioni per il pagamento dell'integrazione di prezzo per il grano duro raccolto nel 1971 e dell'indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segala panificabile giacenti alla fine della campagna 1970-71;

Ritenuta la necessità di opportare modificazioni al suddetto decreto in dipendenza delle esigenze funzionali dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Decreta:

Art. 1.

Per la corresponsione dell'integrazione di prezzo del grano duro raccolto nell'anno 1971, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. - provvede con deliberazione del proprio consiglio di amministrazione alla disciplina del servizio.

Art. 2.

L'art. 5 quarto comma lettera *g*) del decreto ministeriale 20 settembre 1971 è così modificato:

« *g*) di formulare proposte in ordine alle rese indicative di produzione di grano duro per ettaro e per singole zone produttive ».

Sono soppressi i commi primo e secondo dell'art. 6 dello stesso decreto ministeriale 20 settembre 1971.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(4686)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1972.

Spese per l'impiego dei prodotti immunizzanti per la profilassi vaccinale obbligatoria della rabbia e del carbonchio ematico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista l'ordinanza ministeriale concernente la profilassi vaccinale obbligatoria della rabbia;

Visto l'art. 119 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1972, nei limiti dello stanziamento indicato nello stato di previsione per il corrispondente anno finanziario, la spesa per l'impiego del vaccino contro la rabbia, ai sensi dell'ordinanza ministeriale e del vaccino contro il carbonchio ematico in applicazione delle misure di polizia veterinaria, è a carico del Ministero della sanità;

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi profilattici di cui al precedente articolo, si provvederà mediante corresponsione ai veterinari operatori, tramite gli uffici dei veterinari provinciali di:

lire 300, per ogni cane vaccinato contro la rabbia;

lire 400, per i primi 5 capi bovini vaccinati contro il carbonchio ematico;

lire 300, per i rimanenti capi bovini, oltre i 5 della stessa stalla, vaccinati contro il carbonchio ematico;

lire 400, per i primi 5 capi equini vaccinati contro il carbonchio ematico;

lire 300, per i rimanenti capi equini, oltre i 5 della stessa stalla vaccinati contro il carbonchio ematico;

lire 50, per ogni ovino e caprino vaccinato contro il carbonchio ematico.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(4820)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 marzo 1972.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

Visto l'art. 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503, relativa all'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Considerata la persistenza dei casi di rabbia canina in alcune province del territorio nazionale e la segnalazione di casi di rabbia silvestre in zone estere di confine;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti idonei per impedire la propagazione della malattia;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbia preinfezionale dei cani di età superiore a tre mesi esistenti nelle province di: Bolzano, Roma, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 10 aprile 1972 e termineranno il 31 luglio 1972.

La vaccinazione può essere differita:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, a dopo tre mesi di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, a dopo 15-20 giorni dal trattamento suddetto.

Art. 3.

I sindaci, sentiti i veterinari comunali o consorziali, provvederanno a stabilire e a rendere noti i luoghi in cui dovranno essere condotti i cani da vaccinare, con il calendario e l'orario degli interventi. Nei luoghi anzidetti la vaccinazione sarà eseguita dai veterinari comunali ed, ove occorra, dai veterinari liberi esercenti assunti straordinariamente dall'autorità comunale.

Il veterinario provinciale potrà, tuttavia, autorizzare ai sensi dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, i liberi esercenti ad effettuare le vaccinazioni antirabbiche nei loro ambulatori o a domicilio dei possessori dei cani.

Art. 4.

Il veterinario che ha eseguito la vaccinazione dovrà rilasciare agli interessati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 5.

Il Ministero della sanità provvederà alle spese relative all'acquisto di vaccino, che sarà distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici dei veterinari provinciali nonchè a quelle inerenti alle prestazioni veterinarie di cui al successivo art. 6.

Le spese per il censimento dei cani, per l'avviso ai proprietari nonchè quelle per l'organizzazione della campagna vaccinale sono a carico dei comuni, che debbono mettere a disposizione dei veterinari comunali anche il personale e le guardie necessarie.

Art. 6.

Per ogni cane vaccinato ai sensi della presente ordinanza e per il rilascio del relativo certificato verrà corrisposta al veterinario operatore da parte del veterinario provinciale, a titolo di rimborso spese, la somma di lire 300 a capo.

Art. 7.

A complemento delle disposizioni contenute nella presente ordinanza i veterinari provinciali di tutto il territorio della Repubblica, previa autorizzazione del Ministero della sanità, potranno adottare piani di profilassi contro la rabbia comprendenti le seguenti misure:

a) il divieto di impiegare cani per la caccia nelle località in cui la rabbia risulta diffusa tra gli animali selvatici;

b) l'obbligo della vaccinazione antirabbica dei cani esistenti nelle province, nei comuni o comprensori del territorio nazionale, al di fuori di quello indicato nel precedente art. 1 colpiti o esposti alla rabbia silvestre;

c) l'obbligo della vaccinazione antirabbica da non meno di 20 giorni e da non oltre 11 mesi per i cani che vengono introdotti nei comuni o comprensori, colpiti o esposti alla rabbia silvestre, a seguito di turisti o per l'esercizio della caccia;

d) l'obbligo della vaccinazione antirabbica ad animali domestici di altre specie presenti nei comuni o comprensori nei quali si siano manifestati casi di rabbia tra gli stessi animali o siano esposti alla rabbia silvestre.

Art. 8.

Trascorsi i termini indicati nell'art. 2, sarà proceduto d'ufficio, a spesa degli interessati e con le modalità previste dalla legge comunale e provinciale, alla vaccinazione dei cani che risultano non vaccinati.

Art. 9.

I prefetti, i veterinari provinciali, i sindaci, i veterinari comunali, le guardie giurate, le guardie di sanità e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

N . .

PROVINCIA DI .

COMUNE DI . . . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . . .

attesta di aver praticato in data . . la vaccinazione

antirabbica pre-contagio al cane di sesso . . . di razza . .

di colore . . . di taglia . . . . . . di età . . .

appartenente al sig . . . . abitante

in . . . . vaccino

impiegato . . . . serie . . . .

Istituto produttore . . . . .

Il veterinario $\frac{\textit{comunale}}{\textit{autorizzato}}$ (1) (2)

(1) Depennare la dicitura che non serve
(2) Indicare gli estremi dell'autorizzazione.

N

PROVINCIA DI

COMUNE DI . . . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . .

attesta di aver praticato in data . la vaccinazione

antirabbica pre-contagio al cane di sesso . . . . di razza

di colore di taglia . . . . . di età

appartenente al sig . . . . abitante

in . . . . vaccino

impiegato . . . . serie . .

Istituto produttore . . . . . .

Il veterinario $\frac{\textit{comunale}}{\textit{autorizzato}}$ (1) (2)

(1) Depennare la dicitura che non serve
(2) Indicare gli estremi dell'autorizzazione

(4821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Alessio Siculo

Con decreto 21 gennaio 1971, n. 710, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Agrò in comune di S. Alessio Siculo (Messina) segnato nel catasto del comune di Forza d'Agrò, al foglio n. 6, particella 173½ della superficie di mq. 2280 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 5 giugno 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Messina; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4311)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Iesi

Con decreto 21 ottobre 1971, n. 328, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un frustolo di terreno già facente parte dell'alveo del fosso della Roncaglia, in comune di Iesi (Ancona), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *G* al foglio numeri III e IV senza numero di mappa, della superficie di mq. 785, ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 ottobre 1970, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Ancona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4312)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Acqualagna

Con decreto 26 ottobre 1971, n. 339, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Acqualagna (Pesaro), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 53, mappale 167 (mq. 1000) e foglio n. 54, mappale 487 (mq. 1068) e 488 (mq. 2280), di complessivi mq. 4348, ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 21 agosto 1969, in scala 1:1000 e 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Pesaro; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4313)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 409 FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 409-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Pascucci Turiddu, con sede in Firenze, via dell'Arcovata n. 23.

(4314)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 52-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 52-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Mazzoli Alfredo, con sede in Firenze, via Ponte Vecchio n. 2.

(4315)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Giugliano Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di S. Giugliano Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4623)

Autorizzazione al comune di Acquarica del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Acquarica del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.754.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4547)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Alessano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.585.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4548)

Autorizzazione al comune di Andrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Andrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.860.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4549)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Atri (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 248.358.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4550)

Autorizzazione al comune di Arsita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Arsita (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.681.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4551)

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1972, il comune di Arsoli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.604.518, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4552)

Autorizzazione al comune di Anticoli Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1972, il comune di Anticoli Corrado (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.400.746, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4553)

Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1972, il comune di Allumiere (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.256.739, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4554)

Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1972, il comune di Albano Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.963.679, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4555)

Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1972, il comune di Agosta (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.955.638, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4556)

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Burgio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4557)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1972, il comune di Bracciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.381.219, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4558)

Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Calamonaci (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4559)

Autorizzazione al comune di Claut ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Claut (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.954.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4560)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Campobello di Mazara (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 368.817.293, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4561)

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Calimera (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.842.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4562)

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Castrofilippo (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4563)

Autorizzazione al comune di Carpignano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Carpignano Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.033.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4564)

Autorizzazione al comune di Castrignano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Castrignano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.167.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4565)

Autorizzazione al comune di Cavallino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Cavallino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.936.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4566)

Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Cantalupo in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.147.352, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4567)

Autorizzazione al comune di Cottanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Cottanello (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.215.514, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4568)

Autorizzazione al comune di Configni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Configni (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.384.551, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4569)

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Cittaducale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.138.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4570)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.501.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4571)

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Castel di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.075.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4572)

Autorizzazione al comune di Casperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Casperia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.327.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4573)

Autorizzazione al comune di Campli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Campli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.203.421, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4574)

Autorizzazione al comune di Castel Castagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Castel Castagna (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.009.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4575)

Autorizzazione al comune di Controguerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Controguerra (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.427.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4576)

Autorizzazione al comune di Castel del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Castel del Piano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.776.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4577)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1972, il comune di Canale Monterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.883.342, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4578)

Autorizzazione al comune di Frasso Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Frasso Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.131.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4579)

Autorizzazione al comune di Filacciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1972, il comune di Filacciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.786.627, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4580)

Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Giuggianello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.384.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4581)

Autorizzazione al comune di Isola delle Femmine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Isola delle Femmine (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4582)

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Ispica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 463.829.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4583)

Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Lucca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4584)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Leonforte (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.119.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4585)

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Lizzanello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.592.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4586)

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Longone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.143.157, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4587)

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Labro (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.764.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4588)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Mondavio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.104.193, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4589)

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1972, il comune di Montecompatri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.334.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4590)

Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1972, il comune di Mandela (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.650.273, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4591)

Autorizzazione al comune di Montenero Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Montenero Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.080.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4592)

Autorizzazione al comune di Montebuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Montebuono (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.676.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4593)

Autorizzazione al comune di Montasola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Montasola (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.562.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4594)

Autorizzazione al comune di Micigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Micigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.609.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4595)

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Magliano Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.819.939, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4596)

Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Matino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.659.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4597)

Autorizzazione al comune di Miggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Miggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.527.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4598)

Autorizzazione al comune di Merano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Merano (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4599)

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Marineo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.843.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4600)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Monte San Giovanni in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.733.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4601)

Autorizzazione al comune di Montopoli in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Montopoli in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.784.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4602)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.399.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4603)

Autorizzazione al comune di Presicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Presicce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.174.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4604)

Autorizzazione al comune di Poggio Mirteto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Poggio Mirteto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.805.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4605)

Autorizzazione al comune di Poggio Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Poggio Moiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.890.471, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4606)

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Raffadali (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 284.937.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4607)

Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Ruffano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.122.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4608)

Autorizzazione al comune di Rovereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Rovereto (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 303.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4609)

Autorizzazione al comune di Rocca di Papa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1972, il comune di Rocca di Papa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.256.559, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4610)

Autorizzazione al comune di Surbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Surbo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.581.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4611)

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.371.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4612)

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1972, il comune di Saracinesco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.174.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e listituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4613)

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.989.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4614)

Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Sant'Antimo (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.857.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4615)

Autorizzazione al comune di Serrastretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Serrastretta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.087.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4616)

Autorizzazione al comune di Trepuzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Trepuzzi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.387.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4617)

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Tricase (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.046.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4618)

Autorizzazione al comune di Ugento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Ugento (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.062.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4619)

Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Varano de' Melegari (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.590.957, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4620)

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Vizzini (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.469.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4621)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Acqualagna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.212.443, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4637)

Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Barchi (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.758.366, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4638)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.027.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4639)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Cantiano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.139.492, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4640)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Colbordolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.929.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4641)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Fratte Rosa (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.421.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4642)

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Gabicce Mare (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.421.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4643)

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Gradara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.968.477, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4644)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Montefelcino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.615.728, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4645)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.709.413, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4646)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Mercatino Conca (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.289.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4647)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Mondolfo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.858.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4648)

Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.814.559, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4649)

Autorizzazione al comune di Montecìccardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Montecìccardo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.483.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4650)

Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Montecopiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.664.082, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4651)

Autorizzazione al comune di Montegrimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Montegrimano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.763.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4652)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Macerata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.030.113, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4653)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Maiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.809.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4654)

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Acri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4622)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 22 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,20	582,20	582,20	582,20	581,50	582,20	582,27	582,20	582,20	582,20
Dollaro canadese	583,60	583,60	583,40	583,60	583,60	583,60	583,80	583,60	583,60	583,50
Franco svizzero	151,175	151,175	151,05	151,175	151 —	151,18	151,16	151,175	151,17	151,17
Corona danese	83,73	83,73	83,84	83,73	83,70	83,72	83,84	83,73	83,73	83,70
Corona norvegese	88,44	88,44	88,40	88,44	88,30	88,44	88,44	88,44	88,44	88,40
Corona svedese	122,09	122,09	122,05	122,09	121,90	121,09	122,12	122,09	122,09	122 —
Fiorino olandese	182,62	182,62	182,75	182,62	182,70	182,62	182,63	182,62	182,62	182,60
Franco belga	13,2535	13,2535	13,2425	13,2535	13,23	13,25	13,2580	13,2535	13,25	13,24
Franco francese	115,48	115,48	115,60	115,48	115,40	115,48	115,49	115,48	115,48	115,45
Lira sterlina	1526,05	1526,05	1527 —	1526,05	1526,60	1526,10	1526,10	1526,05	1526,05	1526 —
Marco germanico	183,83	183,83	183,90	183,83	183,95	183,84	183,86	183,83	183,83	183,80
Scellino austriaco	25,29	25,29	25,28	25,29	25,35	25,29	25,28	25,29	25,29	25,27
Escudo portoghese	21,67	21,67	21,64	21,67	21,625	21,66	21,63	21,67	21,67	21,65
Peseta spagnola	9,0265	9,0265	9,025	9,0265	9 —	9,02	9,03	9,0265	9,02	9 —

Media dei titoli del 22 marzo 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,875
» 5 % (Ricostruzione)	93,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,70
» 5 % (Città di Trieste)	94,20
» 5 % (Beni esteri)	94,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,50
» 5,50 % » » 1968-83	92,15
» 5,50 % » » 1969-84	93,275
» 6 % » » 1970-85	97,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	582,235
Dollaro canadese	583,70
Franco svizzero	151,167
Corona danese	83,785
Corona norvegese	88,44
Corona svedese	122,105
Fiorino olandese	182,625
Franco belga	13,256
Franco francese	115,485
Lira sterlina	1526,075
Marco germanico	183,845
Scellino austriaco	25,285
Escudo portoghese	21,65
Peseta spagnola	9,028

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1971 al 31 gennaio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo dal 1°-11-1971 al 13-11-1971	Supplemento prelievo dal 14-11-1971 al 18-12-1971	Supplemento prelievo dal 19-12-1971 al 29-1-1972	Supplemento prelievo dal 30-1-1972 al 31-1-1972
			Prelievo in lire italiane per kg, salvo diversa indicazione				
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:					
		A. uova in guscio, fresche o conservate:					
		I. uova di volatili da cortile:					
	01	a. uova da cova (*a*)	7,75 (per pezzo)	zero	zero	zero	zero
		b. altre:					
	02-03-05	1. di galline	85,30	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*h*)	zero (*i*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	85,30	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*h*)	zero (*i*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:					
		I. atti ad usi alimentari:					
		a. uova sgusciate:					
	15	1. essiccate	361,75	343,75 (*c*) (*d*)	343,75 (*c*) (*d*)	343,75 (*c*) (*d*)	343,75 (*c*) (*d*)
	18	2. altre	98,95	140,60 (*c*) (*e*)	140,60 (*c*) (*e*)	171,90 (*c*)	171,90 (*c*)
		b. giallo d'uova:					
	22	1. liquido	174,05	156,25 (*c*) (*f*)	156,25 (*c*) (*f*)	156,25 (*c*) (*f*)	156,25 (*c*) (*f*)
	25	2. congelato	186,00	78,10 (*c*) (*g*)	78,10 (*c*) (*g*)	78,10 (*c*) (*g*)	78,10 (*c*) (*g*)
	28	3. essiccato	366,90	512,50 (*c*)	512,50 (*c*)	512,50 (*c*)	512,50 (*c*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(*b*) Ai prodotti originari dalla Cecoslovacchia, dalla Spagna, da Israele, dalla Gran Bretagna o dalla Jugoslavia si applica un supplemento di prelievo di lire 102,50, per il periodo dal 1° novembre al 13 novembre 1971 e di lire 134,40 per il periodo dal 14 novembre al 18 dicembre 1971.

(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(*d*) Ai prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese o dalla Cecoslovacchia si applica un supplemento di prelievo di lire 601,55.

(*e*) Ai prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese si applica un supplemento di prelievo di lire 171,90.

(*f*) Ai prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, dalla Gran Bretagna, dalla Jugoslavia, dalla Etiopia, dalla Romania o dalla Svizzera si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25.

(*g*) Ai prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, dalla Gran Bretagna, dalla Romania, dalla Jugoslavia, dalla Cecoslovacchia o dalla Svizzera si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25.

(*h*) Ai prodotti originari dalla Spagna, da Israele o dalla Jugoslavia si applica un supplemento di prelievo di lire 134,40.

(*i*) Ai prodotti originari dalla Spagna o da Israele si applica un supplemento di prelievo di lire 115,60.

(2776)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA

Concorsi pubblici per esami a cinque posti di consigliere; a sei posti di segretario di 3ª classe; a due posti di geometra di 3ª classe; a ventitre posti di applicato di 3ª classe.

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Sono indetti, nei ruoli delle categorie direttiva, di concetto ed esecutiva del personale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia i seguenti concorsi pubblici per esami:

A) *Categoria direttiva*:

a cinque posti di consigliere — ruolo amministrativo — riservato a laureati in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.

B) *Categoria di concetto*:

a sei posti di segretario di 3ª classe — ruolo amministrativo — riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di abilitazione magistrale, o di ragioniere e perito commerciale;

a due posti di geometra di 3ª classe — ruolo tecnico — riservato a candidati muniti di diploma di abilitazione tecnica, sezione per geometri.

C) *Categoria esecutiva*:

a ventitre posti di applicato di 3ª classe, al quale possono partecipare i candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I posti ancora da conferire agli invalidi ed agli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, ai sensi delle vigenti leggi, sono stati accantonati in loro favore.

Per la partecipazione ai concorsi delle categorie direttiva e di concetto non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli sopra indicati.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui sopra coloro che, oltre ad essere muniti del titolo di studio richiesto, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite massimo di età appresso indicate;

3) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

4) buona condotta morale e civile;

5) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Tutti gli altri requisiti, oltre che a tale data, debbono essere posseduti anche a quella di presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al terzo comma, è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

B) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

3) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

4) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

5) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

6) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

7) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

8) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

9) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

10) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

11) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

12) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

13) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306);

14) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

15) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

C) a trentanove anni:

1) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

2) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno 7 figli viventi; sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

D) a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

E) a cinquantacinque anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi ex militari o civili di guerra, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; per i sordomuti (legge 2 aprile 1968, n. 482).

L'elevazione del limite massimo di età fino a 55 anni compete anche ai mutilati ed invalidi civili, limitatamente ai concorsi per le categorie direttiva e di concetto.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi di guerra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Non sono inoltre, ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa (legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 2).

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui alle lettere *A*) e *B*), che precedono, si cumulano tra loro e con quelli indicati alla lettera *C*), purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2);

F) si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Art. 2.

Domande di ammissione

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire in piego raccomandato, alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio del personale, ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - Roma (cap 00196), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda alla sede dell'Opera, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Parimenti non saranno ammessi ai concorsi quegli aspiranti che — anche se in tempo utile — avranno presentato le relative domande agli uffici postali o ad altre amministrazioni diverse dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dalla direzione generale dell'Opera.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) la residenza attuale nonchè quella precedente nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) se hanno riportato condanne penali o se vi siano procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. In caso affermativo dovranno essere fornite le relative indicazioni;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) se sono stati o meno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; in caso affermativo dovranno indicare le cause di risoluzione dei singoli rapporti di impiego. La dichiarazione è altresì necessaria qualora il candidato sia attualmente alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale per i pensionati di Italia è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

L'omessa autenticazione della firma o l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate comporterà l'esclusione dal concorso.

Coloro che intendano partecipare a più di un concorso dovranno far pervenire una domanda per ciascuno di essi; in caso contrario, la domanda verrà considerata valida solo per il primo concorso indicato nella domanda medesima.

Art. 3.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato — non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse — ai candidati ammessi ai concorsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato a ciascun candidato a mezzo di lettera raccomandata.

Per i candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio e, ove richiesto, alla prova pratica la comunicazione di cui al precedente comma conterrà anche l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio e — ove richiesto — alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami comprenderanno le prove di cui ai programmi riportati per ciascun concorso in allegato al presente bando.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 500, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate:

ai candidati che partecipano al concorso per la categoria direttiva otto ore di tempo;

ai candidati che partecipano ai concorsi per la categoria di concetto sei ore di tempo;

ai candidati che partecipano al concorso per la categoria esecutiva quattro ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dal-

la commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

A) *Concorsi per le categorie direttiva e di concetto.*

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Opera.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

B) *Concorso per la categoria esecutiva.*

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga, in ciascuno di essi, la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Opera.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta con il voto riportato nella prova pratica ed il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato il colloquio e, se richiesta, la prova pratica dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio del personale, ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - Roma (cap 00196), entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno approvate con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'amministrazione terrà conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di leggi vigenti a favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra, per servizio, del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio, o sul lavoro, ex combattenti e categorie equiparate, profughi, sordomuti e capi di famiglia numerosa).

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino dell'Opera.

Di detta pubblicazione verrà data notizia, entro venti giorni, all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell'Opera a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione verrà fatta ai candidati che non siano risultati idonei.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza e preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età

I candidati che abbiano titoli da far valere ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre il foglio matricolare o lo stato di servizio aggiornati in bollo da L. 500;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1962, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione

o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio produrranno una dichiarazione su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

h) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

i) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *e*), nonchè le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

j) le vedove di guerra dovranno esibire l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

k) le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

l) le madri, le vedove, le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta bollata, della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, sulla prescritta carta legale;

p) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri, su carta bollata;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 500 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia di data recente su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

w) i mutilati e gli invalidi del lavoro e gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre il certificato di iscrizione nel rispettivo elenco rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, ai sensi della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

x) i sordomuti dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio del personale, ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel, 76 (cap 00196), Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre copia autentica di esso nella prescritta carta bollata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute su diplomi originali o certificati di studio, rilasciati da scuole situate fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, in bollo da L. 500;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, in bollo da L. 500.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e, infine, che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Anche per i candidati invalidi il certificato dovrà precisare che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge sopra richiamata e del relativo regolamento di esecuzione.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori da parte di un sanitario di sua fiducia;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali di Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali della altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) fotografia recente autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia dovranno produrre soltanto il titolo di studio richiesto, sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia in qualità di impiegati straordinari, ai sensi dell'art. 98 del regolamento organico e quelli in servizio in qualità di impiegati temporanei, assunti ai sensi della deliberazione consiliare 1° ottobre 1970, dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del precedente primo comma e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio ed il prescritto documento militare di cui al n. 7) del precedente primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova nella qualifica specificata, per ciascun concorso, nell'art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Opera ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione di ciascuna graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo di quelli messi a concorso per la categoria direttiva e di un quinto per le altre categorie.

I candidati che, conseguita la nomina in prova, non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

La nomina in prova dell'impiegato che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego.

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dello articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono soggetti al periodo di prova anche gli impiegati di ruolo dell'Opera che, in seguito ai concorsi di cui al presente bando, passino alla qualifica iniziale di una categoria superiore.

Art. 12.

Trattamento economico

A) *Concorso a cinque posti di consigliere*:

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 115.500, per tredici mensilità, l'indennità integrativa speciale mensile, la cui misura, dal 1° gennaio 1972, è di L. 18.850, l'acconto mensile di L. 19.000 lorde di cui alle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Opera in data 17 giugno 1969 e 13 luglio 1970, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

B) *Concorso a sei posti di segretario di 3ª classe*:

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 99.750, per tredici mensilità, l'indennità integrativa speciale mensile, la cui misura, dal 1° gennaio 1972, è di L. 19.600, l'acconto mensile di L. 19.000 lorde di cui alle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Opera in data 17 giugno 1969 e 13 luglio 1970, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

C) *Concorso a due posti di geometra di 3ª classe*:

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con qualifica iniziale del ruolo tecnico della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di lire 99.750, per tredici mensilità, l'indennità integrativa speciale mensile, la cui misura, dal 1° gennaio 1972, è di L. 19.600, l'acconto mensile di L. 19.000 lorde di cui alle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Opera in data 17 giugno 1969 e 13 luglio 1970, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

D) *Concorso a ventitre posti di applicato di 3ª classe*:

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo della categoria esecutiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 80.850, per tredici mensilità, l'indennità integrativa speciale mensile, la cui misura, dal 1° gennaio 1972, è di L. 20.500, l'acconto mensile di L. 19.000 lorde di cui alle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Opera in data 17 giugno 1969 e 13 luglio 1970, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Art. 13.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivo provvedimento del presidente dell'Opera, previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale dell'Opera e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Il presidente: MOLINARI

ALLEGATO *A*

(Schema della domanda di partecipazione ai concorsi)

Coloro che intendano partecipare a più di un concorso dovranno far pervenire una domanda per ciascuno di essi.

Alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio del personale, ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il giorno . . . . residente in (1) . . . . (provincia di . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a n. . . posti di (2) . . . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito il diploma di . . . . . in data (indicare giorno, mese ed anno) . . . . presso (indicare l'università o l'istituto ed il relativo indirizzo) . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di 21 anni dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici);

d) di non aver riportato condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso (indicare in caso contrario le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso);

e) con riguardo agli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . . (secondo i casi: aver prestato servizio militare di leva; essere attualmente in servizio militare presso . . . .

non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile);

f) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (specificare quali, indicando la sede dell'ufficio) . . . . dal . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. *Nel caso che il candidato sia attualmente ovvero non sia mai stato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso*).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Opera non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (3)

---

(1) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(2) Consigliere, o segretario di 3ª classe, o geometra di 3ª classe, o applicato di 3ª classe.

(3) Per i dipendenti dell'Opera la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione, o risulti autenticata da autorità diverse da quelle indicate.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI DI ESAME

Concorso a cinque posti di consigliere, nel ruolo amministrativo della categoria direttiva

PROVE SCRITTE

a) Diritto amministrativo e/o diritto privato (civile e commerciale);

b) Diritto del lavoro e legislazione sociale.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

c) Economia politica;

d) Diritto costituzionale;

e) Elementi di contabilità dello Stato.

ALLEGATO *C*

Concorso a sei posti di segretario di 3ª classe, nel ruolo amministrativo della carriera di concetto

PROVE SCRITTE

a) *Nozioni di diritto del lavoro e di legislazione sociale*:

Il rapporto di lavoro; le fonti del rapporto di lavoro; costituzione del rapporto di lavoro; diritti ed obblighi delle parti; estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato. La disciplina del rapporto di lavoro; avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi e la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari, integrazione salariale lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura. L'assistenza sociale; i patronati di assistenza; l'assistenza ai pensionati ed agli orfani dei lavoratori; l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori; le case per i lavoratori. La cooperazione.

b) *Nozioni di ordinamento amministrativo*:

Principi della organizzazione amministrativa; ordinamento amministrativo dello Stato italiano. L'amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri; organi interni dei Ministeri; le Amministrazioni autonome); organi consultivi (il Consiglio di Stato, sua composizione; attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giudisdizionali; la Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo; cenni sulle funzioni giurisdizionali). L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli organi della provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo; gli uffici locali dell'Amministrazione governativa.

L'amministrazione indiretta dello Stato: la regione, la provincia, il comune. Elementi costitutivi, organi ed attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su:

c) *Nozioni di contabilità dello Stato*:

Il bilancio dello Stato. Anno finanziario; esercizio finanziario, competenze e residui. Il bilancio rispetto al tempo (il bilancio preventivo, gli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, il bilancio consuntivo) e rispetto al contenuto (bilancio di competenza; bilancio di cassa). Classificazione delle entrate e delle spese (entrate e spese ordinarie e straordinarie; effettive e per movimento di capitali). Pareggio, avanzo e disavanzo (effettivo e reale). Le spese dello Stato. La tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria. Le fasi amministrative delle spese. I sistemi di pagamento delle spese: mandati, ruoli di spese fisse, ordini di accreditamento. I contratti della Pubblica Amministrazione: generalità.

ALLEGATO *D*

Concorso a due posti di geometra di 3ª classe, nel ruolo tecnico della categoria di concetto

PROVE SCRITTE

1) *Costruzioni*:

materiali da costruzione; pietre naturali (estrazione, lavorazione); pietre artificiali in genere e laterizi in particolare (fabbricazione, caratteristiche, impiego); legname usato nelle costruzioni (preparazione, stagionatura, conservazione, pregi e difetti); metalli usati nelle costruzioni, calci, gessi, cementi, ghiaie, sabbie, pozzolane, malte, calcestruzzi (dosatura, preparazione, uso);

resistenza dei materiali; generalità sulle sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici; carico a limite di elasticità, di snerbamento e di rottura, carico e grado di sicurezza; sollecitazione e impiego delle formule corrispondenti. Studio elementare della flessione delle travi; cenni sulla sollecitazione composta di pressione e di flessione; cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta; applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica e robustezza e al calcolo sommario di travi e strutture nei casi più semplici. Muri di fabbrica, muri speciali, pilastri, archi e piattabande;

cemento armato: generalità, proprietà dei materiali costituenti il cemento armato e proprietà del conglomerato di cemento per quanto si riferisce all'azione meccanica, termica, chimica, ecc.; preparazione dei materiali componenti il cemento armato, descrizione particolareggiata delle strutture più comuni nelle opere di cemento armato;

solai di legno, di ferro e solai speciali; svolte e loro misurazione, tetti e terrazze; scale, opere complementari, fondazioni, consolidamento dei terreni;

computi metrici di tutte le strutture, sommari e particolareggiati;

impianti di cantiere;

capitolati di appalto, tariffe di prezzi, regolamenti edilizi e di igiene.

2) *Prova di estimo civile nei limiti dei programmi di studio degli istituti tecnici per geometri.*

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su:

3) *Elementi di contabilità dei lavori secondo le norme dei lavori eseguiti per conto dello Stato.*

4) *Legislazione sociale*:

norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Statuto dei diritti dei lavoratori); tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro con particolare riguardo al settore della edilizia. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi e la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia: il suo ordinamento e le sue prestazioni.

5) *Nozioni di ordinamento amministrativo*:

l'amministrazione diretta centrale; organi attivi (il Capo dello Stato; il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri); organi consultivi (il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti). L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la Provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli organi della provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo;

l'amministrazione indiretta dello Stato: la regione, la provincia, il comune. Elementi costitutivi, organi ed attribuzioni;

cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato; responsabilità civile, amministrativa e penale dell'impiegato.

ALLEGATO *E*

Concorso a ventitre posti di applicato di 3ª classe, nel ruolo della categoria esecutiva

PROVA SCRITTA

Componimento di italiano (il quale vale anche come prova calligrafica).

PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

La prova consisterà in un saggio di copiatura con velocità libera secondo modalità e durata che saranno, al momento stabilite e precisamente ai concorrenti dalla commissione esaminatrice.

COLLOQUIO

1) *Aritmetica elementare*:

nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto. Risoluzione dei problemi di ripartizione diretta e inversa.

2) *Nozioni elementari di ordinamento amministrativo*:

i Ministeri. I Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. l'Avvocatura dello Stato;

la prefettura, la provincia, il comune ed i loro organi. Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e doveri dell'impiegato.

3) *Nozioni elementari di statistica*:

concetto e oggetto della statistica. Unità statistica. Spoglio e aggruppamento dei dati statistici. Elaborazione dei dati: medie e rapporti. Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

(4247)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria di merito e dei vincitori dei concorsi per esami a quattro posti di segretario contabile e a due posti di esperto tecnico nella carriera di concetto della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
nella qualità di
PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Vista la deliberazione in data 6 febbraio 1971 del comitato amministrativo della Cassa recante l'autorizzazione ad indire i concorsi per esame a quattro posti di segretario contabile e a due posti di esperto tecnico nel ruolo del personale di concetto, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1971;

Visto il provvedimento del 3 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 18 stesso mese con il quale sono state costituite le commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi, nonchè quello relativo alla sostituzione della prof.ssa Greco Cirrincione Carmela con la prof.ssa Dal Monte Anna e precisamente del 20 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 25 stesso mese;

Visti gli atti delle commissioni esaminatrici medesime e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1967 recante norme sulla disciplina giuridica ed economica del personale della Cassa;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1971 contenente modifiche al menzionato decreto ministeriale 20 aprile 1971 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito dei concorsi a quattro posti di segretario contabile e a due posti di esperto tecnico:

A) *Graduatoria del concorso a quattro posti di segretario contabile*:

1) Massaro Brunella	punti	16,100
2) Chiappone Giuseppe	»	16,020
3) Bonacelli Lora	»	15,470
4) Zaffarano Francesca	»	15,420
5) Maiorano Giulia in Miniagio	»	15,000
6) Tringali Maria Grazia	»	14,700
7) Papa Maria Luisa	»	14,570
8) Ballarin Bruna	»	14,320
9) Poggesi Marcello	»	13,870
10) Camaldo Nicola	»	13,750

B) *Graduatoria del concorso a due posti di esperto tecnico*:

1) Cappai Giuseppino	punti	15,600
2) Rizzuto Ercole	»	15,500
3) Anselmi Naldo	»	15,400
4) Sanzio Vincenzo	»	14,500
5) Castellucci Mario	»	14,050
6) De Santis Vincenzo	»	13,650
7) Menesatti Ugo	»	13,500
8) Pulitano Vincenzo	»	13,100

Art. 2.

Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti dal bando del 31 maggio 1971, pubblicato nella menzionata *Gazzetta Ufficiale* n. 150, i seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine, vincitori dei concorsi:

a) *Segretari contabili*:

1) Massaro Brunella;
2) Chiappone Giuseppe;
3) Bonacelli Lora;
4) Zaffarano Francesca.

b) *Esperti tecnici*:

1) Cappai Giuseppino;
2) Rizzuto Ercole.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

a) *Segretari contabili*:

1) Maiorano Giulia in Miniagio;
2) Tringali Maria Grazia;
3) Papa Maria Luisa;
4) Ballarin Bruna;
5) Poggesi Marcello;
6) Camaldo Nicola.

b) *Esperti tecnici*:

1) Anselmi Naldo;
2) Sanzio Vincenzo;
3) Castellucci Mario;
4) De Santis Vincenzo;
5) Menesatti Ugo;
6) Pulitano Vincenzo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1972

p. *Il Ministro-Presidente*: JOZZELLI

(4286)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a nove posti di assistente ai monumenti nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Dato atto che il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a nove posti di assistente ai monumenti in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per i profughi della Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298; per i mutilati e gli invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra; per le vedove e gli

orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288) per i mutilati ed invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per i sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

c) per i profughi disoccupati.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

D) Avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

E) Essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma d'istituto d'istruzione secondaria di 1° grado o titolo di studio equipollente.

F) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera D), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 500 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice d'avviamento postale;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera D), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

I titoli di cui sopra dovranno essere redatti in osservanza alle vigenti leggi sul bollo.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo ed operai nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Prove d'esame

Le prove comprenderanno:

Prove scritte:

1) relazione su lavori di restauro ad edifici monumentali;

2) prova grafica elementare di rilievo architettonico.

Prove orali:

1) interrogazione sulle materie oggetto delle prove scritte;

2) metodi e materiali costruttivi usati in passato e cronologia relativa;

3) nozioni elementari di aritmetica e geometria;

4) leggi e regolamenti relativi alla tutela monumentale e sulla tenuta dei libri di lavoro;

5) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 500 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale, rilasciato dal preside, ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 500 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti di cui al precedente art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o un Laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissione, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 500 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo da L. 500. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 500 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di assistente nel ruolo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti e saranno assegnati in uno degli istituti alle antichità e belle arti, esclusi quelli con sede di Roma.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova, gli assistenti, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1972
Registro n. 9, *foglio n.* 168

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . . (provincia di . .) il . . . . . e residente in . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a nove posti di assistente ai monumenti in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite d'età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4304)

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di comandato presso la scuola di storia antica, annessa all'Istituto italiano per la storia antica, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 del regolamento per la scuola di storia antica, annessa all'Istituto italiano per la storia antica, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936 e modificato con decreto ministeriale 29 aprile 1938;

Visto il bando di concorso ad un posto di comandato presso la scuola sopra riferita, emanato dal presidente del suddetto istituto in data 25 ottobre 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopra indicato è composta come segue:

Presidente:

Accame prof. Silvio, presidente dell'Istituto italiano per la storia antica.

Membri:

Vitucci prof. Giovanni, ordinario di storia romana presso l'Università di Roma;

Barbieri prof. Guido, ordinario di antichità greche e romane presso l'Università di Napoli.

Le spese per il funzionamento della commissione saranno a carico dell'istituto.

Roma, addì 4 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

(4303)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso a sessantadue posti di commissario di pubblica sicurezza in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 1° gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1972, registro n. 2 Interno, foglio n. 41, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di sessantadue posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nonchè le norme di esecuzione del testo unico stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per sessantadue posti di commissario di pubblica sicurezza in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Pezzana prof. dott. Aldo, consigliere di Stato.

Componenti:

Dolce prof. Raffaele, libero docente di diritto penale presso l'Università di Roma;

Stella Richter prof. Giorgio, libero docente di diritto civile presso l'Università di Roma;

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto;

Bonichi dott. Ettore, ispettore generale capo di pubblica sicurezza.

Il dott. Antonio Bottino, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

E' aggregato alla commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quale esperto, con voto consultivo:

Fiorellino Pierino, interprete principale, per la prova obbligatoria di lingue straniere.

Ai componenti della commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il relativo onere presuntivo di L. 1.200.000 graverà sul capitolo 1443 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1972.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: MARIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1972
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 312

(4291)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1970, registro n. 30 Difesa, foglio n. 167;

Visto il decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971, registro n. 14 Difesa, foglio n. 209;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Zanusso Roberto . . . . . . punti 480,40
2. Martino Biagio . . . . » 460,00
3. Caponi Onorio . . . . » 443,20
4. Benedetti Luigi . . . . » 440,00
5. Sansonetti Riccardo, orfano di padre deceduto per incidente di volo . . . . » 432,00
6. Genghi Giuseppe . . . . » 432,00
7. Gianaroli Fabrizio . . . . » 430,00
8. Guerrini Giulio . . . . » 414,10
9. Della Corte Vincenzo, coniugato con 2 figli » 414,00
10. Barbato Nicola . . . . » 414,00
11. Turano Fausto, nato il 26 maggio 1932 . . » 411,00
12. Casta Francesco, nato il 25 giugno 1938 . » 411,00
13. Mauro Alberto, figlio di invalido di guerra » 408,00
14. Amadeo Mauro, nato il 15 settembre 1943 » 408,00
15. Pompa Eugenio, nato il 2 maggio 1949 . » 408,00
16. Brachetta Roberto, nato il 26 settembre 1934 » 406,00
17. Colombo Roberto, nato il 1° gennaio 1949 . » 406,00
18. De Santis Antonio . . . . » 404,00
19. Gigante Roberto . . . . » 403,00
20. Casertano Giuseppe . . . . » 400,10
21. Venturini Nino, nato il 14 giugno 1937 . » 400,00
22. Fattorini Marcello, nato il 4 marzo 1946 . » 400,00
23. Lazzari Idalo, nato il 10 settembre 1947 . » 400,00
24. Pagliacci Stefano . . . . » 399,00
25. Rosati Sandro . . . . » 398,00
26. Russo Francesco Paolo . . . . . . » 395,00
27. Piccioni Amedeo . . . . » 391,00
28. Dovier Gianni . . . . » 389,00
29. Miceli Giovanni Francesco, orfano di padre deceduto per malattia dipendente da causa di servizio, nato il 19 luglio 1949 . . . » 385,00
30. Rubino Elia, figlio di invalido di guerra, nato il 6 gennaio 1950 . . . . . » 385,00
31. Poluzzi Gianni . . . . » 383,30
32. Bux Roberto . . . . » 382,90
33. Pasqualetti Cesare, nato il 4 marzo 1935 . » 382,00
34. Marziantonio Renzo, nato il 17 novembre 1945 . . . . » 382,00
35. Randazzo Paolo . . . . » 379,00
36. Biancucci Elio . . . . » 375,30
37. Squeglia Giovanni . . . . » 370,00
38. Comis Ronchin Celestino . . . . . . » 369,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1972
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 261

(4292)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 32ª del 7 agosto 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1971, registro n. 26 Difesa - pers. civ., foglio n. 340, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP » specializzato.

(4290)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « artificiere » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 32ª del 12 agosto 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 24 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1971, registro n. 26 Difesa personale civile, foglio n. 89, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « artificiere » comune.

(4694)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « motorista » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 19 dicembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1970, registro n. 52 Difesa personale civile, foglio n. 179, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso a un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « motorista » comune.

(4695)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « idraulico o tubista » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 19 dicembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1970, registro n. 52 Difesa personale civile, foglio n. 178, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « idraulico o tubista » comune.

(4696)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fuochista di caldaie » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 19 dicembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1ª ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1970, registro n. 52 Difesa personale civile, foglio n. 196, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fuochista di caldaie » comune.

(4697)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tornitore in metallo » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 52ª del 26 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1970, registro n. 57 Difesa personale civile, foglio n. 306, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tornitore in metallo » specializzato.

(4691)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « muratore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 52ª del 26 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1970, registro n. 58 Difesa personale civile, foglio n. 198, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « muratore » specializzato.

(4692)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 32ª del 12 agosto 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 24 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1971, registro n. 26 Difesa personale civile, foglio n. 88, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » comune.

(4693)

Errata-corrige

Il decreto ministeriale 11 gennaio 1972 concernente la nomina della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 14 marzo 1972, è integrato come segue:

« Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1972, registro n. 5 Difesa, foglio n. 68 ».

(4683)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.